

Adunanza del 12 gennaio 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anackerio, Benedetto, Clerici, Guerra, Piretti, Rosmini e Verardo e il Direttore Generale Cacci.

Il Direttore Generale riferisce l'esito delle trattative per la concessione delle agenzie di Ancona e di Caserta.

Per l'agenzia di Ancona sono richieste la produzione minima normale di annui due milioni e mezzo e la cauzione di L. 40.000.

Dei concorrenti ammessi dal Consiglio, la ditta Corni ha desistito dalla domanda; il cas. Ercole Ullisse ha fatto una offerta di sole 650 mila lire complessive, senza poi ripeterla per iscritto. Unica offerente serio è dunque rimasto il sig. Carlo Schwarz, il quale ha offerto la produzione minima di 650 mila lire per anno, e soltanto dopo molti incoraggiamenti della Commissione si è indotto ad aumentarla a L. 800 mila per il primo anno, un milione e trecento mila lire per il secondo; un milione ed ottocento mila lire per il terzo e due milioni e centomila per il quarto.

Venute conto delle difficoltà che si sono incontrate, e della necessità di non ritardare l'aggiudicazione della Agenzia di Ancona, che è una delle sedi di ispezione con-

partimentale, la Commissione propone l'accettazione della offerta del sig. Carlo Schwarz.

Il Consiglio approva.

Per l'agenzia di Caserta sono richieste la produzione minima normale annua di tre milioni e la cauzione di L. 30,000.

Dei concorrenti ammessi dal Consiglio il sig. Eugenio Palmieri ha fatto l'offerta di un minimo di produzione complessiva di otto milioni e mezzo per il quadriennio; il sig. Antonio Barone ne ha offerte dieci e mezzo; la ditta Carlo Comacchia e Giulio Palmieri ne ha offerte tredici; dodici il sig. Mario Magliocco, e dieci la ditta P. Minio e Compagni; la Banca Agricola Commerciale di Casagrande ha limitato la sua offerta a sei sette milioni di produzione complessiva per il quadriennio.

L'offerta migliore è quella dei signori Comacchia e Palmieri, agenti della Milano il primo e della Fondiaria il secondo, ai quali la Commissione ha tentato di far unire il sig. Antonio Barone, che è pure un buon elemento, senza finora riuscirvi. Essa propone l'accoglimento della offerta Comacchia Palmieri, riservandosi la Direzione Generale di fare nuove insistenze per associare il Barone.

Il Consiglio approva.

Il Direttore Generale riferisce che la ditta Erosi Marzetti & C., di Milano, fabbricante di ventilatori e motori elettrici, ha per



unita alla Agenzia di Milano un progetto di assicurazione collettiva per i suoi impiegati, redatto sulla base della forma di assicurazione mista, e con una scadenza che non oltrepassi il sessantesimo anno di età. I capitali da assicurare ascendono a L. 447,120, per uno importo complessivo di L. 15,400 circa di premi annui, e si riferiscono a circa 40 impiegati.

Sovverte che nel primo progetto presentato dalla ditta Marelli i premi della tariffa normale, con l'assenso dello Istituto Nazionale, erano stati ridotti in media dell'1% per cento. Ora la ditta Marelli, esaminato il progetto dello Istituto, ha chiesto le seguenti due ulteriori concessioni:

1) esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità dell'assicurato;

2) ulteriore riduzione dell'1% sui premi.

L'Ufficio attuariale ha osservato, quanto alla prima richiesta che, trattandosi di assicurare impiegati sedentari, può essere accordata la clausola di invalidità senza sovrappremio, e, quanto alla seconda, che la riduzione ulteriore dell'1% sui premi potrebbe essere accordata, contro la riduzione della provvigione d'incarico della Agenzia di Milano da L. 1,80% a L. 80, presupposta che è stata fatta dalla stessa Agenzia.

Trattandosi di una assicurazione collettiva, il Direttore Generale sottopone la proposta, con parere favorevole, all'esame del Consiglio d'Amministrazione al quale, giusta l'articolo 4 n. 5 del regolamento 5 agosto 1912, spetta deliberare, per questa

specie di contratti, nelle condizioni di tariffa.

Nel corso della discussione a cui danno luogo le comunicazioni del Direttore Generale, il Consiglio - sentite anche le informazioni che, seduta stante, sono state richieste al prof. Michel, capo dell'ufficio attuariale - ha considerato:

Che, alle stadi degli atti, non risulta documentato con certezza che il proposto progetto di assicurazione collettiva si riferisca - come ritengono il Direttore Generale ed il capo dell'ufficio attuariale - esclusivamente ad impiegati amministrativi, con mansioni di carattere sedentario: circostanza di fatto che, per la sua importanza nella valutazione del rischio da assumere, deve essere preventivamente accertata;

Che, qualora trattasi di impiegati sedentari, la clausola di invalidità senza sovrappremie - ossia l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta e permanente dell'assicurato per le mansioni sue proprie - può essere consentita, come è generalmente consentita dalle maggiori Società di assicurazione, anche in vista delle considerazioni espresse dal Capo dell'Ufficio attuariale circa i dati della esperienza delle Compagnie, dai quali risulta trattarsi della assunzione di un rischio di entità trascurabile;

dog

Che, mentre è contro la facoltà del Consiglio di amministrazione di consentire riduzioni di tariffe per le assicurazioni collettive a monte dell'articolo 4 n. 5 del Regolamento



per l'emanazione della legge 4 aprile 1912, non può invece essere accolta la proposta della Agenzia di Napoli, di ridurre la provvigione d'incasso ad essa spettante, nella misura dell'1 per cento in corrispondenza ed a compenso della ulteriore riduzione di tariffa di premio stabilita dalla ditta Marelli; perché gli albumi di provvigione sono stati, a ragion veduta, espressamente vietati con nell'articolo 59 del progetto di Statuto in corso di approvazione, come nell'articolo 10 del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali;

Che, d'altra parte, tale ulteriore riduzione dell'1% può essere in fatto conseguita dalla ditta Marelli, qualora essa scelga di effettuare i pagamenti dei premi a mezzo di un Ufficio postale, giusta l'art. 21 del Regolamento sopra citato. Che, pertanto, mentre si ritiene di non poter consentire una riduzione di tariffa maggiore di quella proposta dal l'Ufficio Attoriale nella misura media dell'1/2% per cento - nel modo che al Direttore Generale sembra più conveniente - richiamata l'attenzione della ditta Marelli sulla citata disposizione regolamentare, che nel suo interesse equivale alla domandata ulteriore riduzione dell'1 per cento.

E per tali considerazioni, dopo che il Presidente ha riassunto la discussione, il Consiglio, a voti unanimi, delibera:

Che, quando sia debitamente accertata dalla Direzione Generale che la proposta della ditta Morelli e C. riguardi esclusivamente impiegati edentarii, l'agenzia di Merano possa essere autorizzata a concludere l'assicurazione progettata, con premio ridotto nella media dell'1/2 per cento in confronto della tariffa normale, e con clausola di invalidità senza sovrappremio, intesa nel senso di esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta, permanente e oggettivamente constatabile, dell'assicurato per le mansioni sue proprie.

Ha la parola il Consigliere Beneduce, per riferire intanto alla riunione del portafoglio della Società La Fenice di Vienna. Dopo avere ricordato la storia delle laboriose trattative, iniziate verso la fine di ottobre, poi interrotte, e riprese soltanto nel corso mese di dicembre, sta lettura del compromesso, convenuto fra i negozianti dell'Istituto Nazionale e il Direttore della Compagnia, che qui di seguito si trascrive:

27

Convenzione

per la riunione del portafoglio italiano della Fenice Austriaca rappresentata dal Sig. Fritz Bauer Direttore della Compagnia, a favore

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentate dai Signori Dott. Vincenzo Magaldi, Prof. Alberto Beneduce e Avv. Prospero Amatorelli, il primo Vice Presidente e gli altri membri del Com.



glio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Si promette:

che la legge 14 aprile 1912, N. 305 avocando allo Stato in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana nel Regno d'Italia, ha concesso un periodo transitorio biennale per le imprese esercenti che, previa autorizzazione governativa, volevano ancora continuare le loro operazioni; e alle imprese che non preferissero di valersi del periodo transitorio ha accordato il diritto di trasferire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il proprio portafoglio, a condizioni della legge stessa indicate;

che la Società la Fenice Austriaca, la quale opera in Italia dall'anno 1903 in osservanza della nuova legge italiana, ha avviato trattative per la cessione del proprio portafoglio italiano e tali trattative sono state condotte a buon fine in Roma e concretate nel presente compromesso, il quale sarà tradotto in contratto definitivo dopo la necessaria ratifica della Direzione della Società cedente e quella del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai sensi degli Art. 8 e 28 della legge 14 aprile 1912.

Art. 1°

La Società la Fenice Austriaca nel presente compromesso si impegna di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicura-

zioni salvo ratifica del suo Consiglio di Amministrazione
 e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni col presente compre-
 messo accetta salvo l'approvazione del suo Consiglio di Am-
 ministrazione il totale delle polizze di assicurazione sulla
 durata della vita umana, emesse in Italia dalla Società e
 in cifra al 31 dicembre 1912.

Art. 2°

La Società verserà all'Istituto Nazionale delle Assicura-
 zioni nei modi e termini di cui nei successivi articoli l'ammontare
 delle riserve matematiche dei contratti ceduti, calcolate al
 31 dicembre 1912 col metodo dei premi puri e con le correzioni
 relative alla scadenza dei premi com'è indicato nell'allegato
 a) al presente compromesso e sulla base della tavola di mor-
 talità M. delle 14 compagnie inglesi e al saggio di inte-
 resse del 3 1/2 %.

207

All'ammontare delle riserve sopra indicate, sarà ag-
 giunto l'ammontare delle riserve di utili calcolato come
 nell'allegato b) corrispondenti alle polizze cedute, con deduc-
 zione della somma di L. 100.000.

Dall'ammontare delle riserve sopra indicate si detraerà
 poi una somma pari al 1 1/2 % della differenza fra il capitale
 assicurato, deduzione fatta delle riassicurazioni, e l'ammontare
 della riserva matematica calcolata al 31 dicembre 1912 sulle ba-
 si indicate dalla Compagnia al Ministero di Agricoltura.



in adempimento dell'art. 27 della legge 4 aprile 1912.

Tale detrazione è dall'Istituto Nazionale concessa per compensare la Compagnia cedente delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate e per compenso dell'ulteriore profitto industriale sui corricamenti che gravano i premi dei contratti ceduti dalla Compagnia all'Istituto.

Art. 3°

In conseguenza della presente cessione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimarrà sostituito alla Società cedente in tutti i suoi rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti; e si impegna non appena il presente compromesso sarà tradotto in contratto definitivo, di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della Società per gli affari conclusi nel Regno d'Italia e che si è sostituito alla stessa, in tutti i futuri rapporti in relazione alle polizze.

A partire dal 1° gennaio 1913 l'amministrazione del portafoglio della Società Austriaca deve considerarsi come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni distinguendosi la Società sopra indicata contabile fino al giorno della consegna dei libri dell'archivio e di tutto quanto altro concerna gli affari stipulati dalla Compagnia.

L'Istituto Nazionale corrisponderà alla Compagnia cedente per rimborso di spese di gestione e per qualsiasi altra



spesa necessaria per l'amministrazione del portafoglio e per l'incasso dei premi il 6% dei premi ammassati dalla Compagnia recante nell'interesse dell'Istituto durante la gestione sopra indicata.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cui è fatto obbligo a norma dell'art. 28 della legge 4 aprile 1912 di accettare la cessione dei portafogli costituiti nel Regno fino al 31 dicembre 1911 in parte di imprese di assicurazioni nazionali e straniere, riconosce la Società cedente da ogni eventuale azione promossa dagli assicurati in dipendenza della legge dalla quale trae origine la presente cessione.

Art. 4°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta di sostituirsi all'impresa cedente nei suoi rapporti di credito verso gli assicurati per prestiti concessi sulle polizze.

20/

L'Istituto per effetto della sostituzione sopra indicata si obbliga di rimborsare all'impresa cedente all'atto del regolamento dei rapporti di debito e credito risultanti dal contratto definitivo l'ammontare dei prestiti che sarà per risultare dall'esame delle polizze e dei registri dell'impresa cedente.

Dall'ammontare dei prestiti saranno detratti gli interessi maturanti a partire dal 1° gennaio 1913 e che fossero stati anticipatamente corrisposti dagli assicurati.



Art. 5°

La consegna degli atti, libri, corrispondenze con gli assicurati ecc., relativamente alle polizze del portafoglio cedute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà fatta non oltre il 1° maggio 1913.

La Compagnia cedente corrisponderà all'Istituto Nazionale a partire dal 1° gennaio e fino alla data di liquidazione l'interesse del 3½% sul saldo debitore della Compagnia in specie risultante come dagli accordi intervenuti fra le parti con la presente convenzione.

Art. 6°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in corrispettivo della somma da versarsi dalla Società per il portafoglio ceduto, i titoli depositati dalla Società presso la Cassa Depositi e Prestiti, in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 115 del codice di Commercio italiano, convenendosi fra le parti col presente compromesso che la liquidazione dei titoli così consegnati sarà fatta al corso del listino della Borsa di Roma, alla data del 1° gennaio 1913.

L'eventuale ulteriore differenza a debito della Compagnia sarà dalla Compagnia stessa saldata in specie.

Art. 7°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si sostituirà



se alla Compagnia cedente in tutti i rapporti di essa con le Compagnie riassicuratrici.

Qualora sorgessero difficoltà da parte delle Compagnie riassicuratrici alla sostituzione di cui sopra, la Compagnia cedente si obbliga di continuare per conto e nell'interesse dell'Istituto Nazionale, i suoi rapporti con le Compagnie riassicuratrici da porzioni dei rischi da essa ceduti sul portafoglio italiano.

A tal uopo l'Istituto verserà alla Fenice Austriaca i premi corrispondenti ai rischi assicurati deduzione fatta delle provvigioni accordate dalle Compagnie riassicuratrici, e la Fenice Austriaca rimborserà allo Istituto la parte spettante ai rischi riassicurati sui pagamenti effettuati dalla l'Istituto stesso per scadenza di contratti, per sinistri, riatti, ecc.

Def

Art. 8^o

Tutte le provvigioni, i diritti e le competenze per qualsiasi ragione spettanti ad agenti, procuratori e rappresentanti ed impiegati della Fenice Austriaca restano a carico della Società cedente e saranno liquidate a cura e spesa della Società stessa riconoscendosi del tutto abruco l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 9^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni promette



di accordare la preferenza nell'assunzione del proprio personale, agli impiegati amministrativi e contabili che si trovano al servizio della Compagnia la Fenice Austriaca, per il resto, presso la sua rappresentanza legale nel Regno, e ciò compatibilmente coi bisogni dell'Istituto Nazionale, e salvo sempre il giudizio di convenienza e di idoneità spettante al suo Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso però incomberà all'Istituto Nazionale alcuna responsabilità per l'eventuale licenziamento del personale sopra indicato, posteriormente alla data della cessione.

Le spese di stipulazione, di registro e di bolli del presente atto nel Regno, sono a carico dell'Istituto Nazionale.

Il presente compromesso viene sottoscritto dalle parti sopra menzionate e sarà tradotto in contratto definitivo dopo che esso sarà stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Terminata la lettura, il Consigliere Beneduce avvertì che la Compagnia aveva le sue riserve calcolate al 4 per cento; si è dovuto dai negozianti insistere molto per ottenere l'infornamento di esse al 3 1/2.

A proposito dell'articolo 3 della convenzione spiega che anche dai rappresentanti della "Fenice", come da quelli della "Fondataria" non è stato possibile ottenere che essi accettassero

sero una quota inferiore al 6% dei premi a titolo di rimborso di spese per la gestione che la Compagnia cedente farà per conto delle Istituzioni Nazionali dal 1° gennaio fino al giorno della consegna.

Quante all'art. 6, informa che i titoli che la Compagnia trasferisce all'Istituto a copertura delle riserve matematiche sono in grande prevalenza cartelle di rendita consolidata italiana.

Espongono quindi il calcolo analitico dei caricamenti dei premi, per le varie forme di contratti di assicurazione, e della durata media dei contratti ceduti, dal quale risulta che il valore attuale complessivo dei caricamenti gravanti i premi futuri oltrepassa, presumibilmente, di poco la cifra di un milione e mezzo, e, poichè il compenso di cessione accordato alla Società nella solita misura del 4 1/2 per cento della differenza fra il capitale assicurato, netto da riassicurazioni, che è di circa 34 milioni, e le riserve che ascendono a circa 6 milioni e mezzo - si aggirerà intorno a un milione e 400 mila lire, l'utile netto che l'Istituto può ripromettersi dalla gestione di questo portafoglio non supererà di molto le centomila lire. Conviene però tener presente che la tavola di mortalità M. delle 14 compagnie inglesi, sulla quale è basato il calcolo delle riserve matematiche della Fenice, è favorevole all'Istituto Nazionale, perchè è molto notevole la parte accettata fra i rischi avvenuti e i rischi previsti.

Prof



Il Consiglio, preso atto delle informazioni del Consigliere Beneduce, ed astenendosi dalla votazione - per la loro veste di negoziatori della cessione - il vice Presidente Magaldi e i Consiglieri Anacker e Beneduce, appreso a voti unanimi la convenzione per l'acquisto del portafoglio italiano della "Fenice Austriaca" ed autorizza la stipulazione del relativo contratto definitivo.

Il Consigliere Beneduce da quindi lettura della convenzione relativa alla cessione del portafoglio della Società «La Cattolica» di Verona, che qui di seguito si trascrive:

Convenzione

per la cessione del portafoglio della Compagnia di assicurazioni «La Cattolica» rappresentata dai signori Avv. Gaetano Ceola Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Conte Comm. Ugo Guarienti, Avv. Cav. Pietro Tom, Consiglieri; Rag. Luigi Lovatelli, Sindaco, Cav. Rag. Ferdinando Bussetti, Direttore, a M. uopo autorizzati dal Consiglio di Amministrazione

a favore

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentato dai Signori Comm. Vincenzo Magaldi Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Avv. Comm. Prospero Anacker e Prof. Alberto Beneduce, consiglieri di Amministrazione

all'uso autorizzati.

Si premette:

Che la legge 4 aprile 1912, N. 305, avorando allo Stato in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana nel Regno d'Italia, ha concesso un periodo transitorio decennale per le imprese esistenti che, previa autorizzazione governativa, volessero ancora continuare le loro operazioni; e all'imprese che non prescrivessero di valersi del periodo transitorio ha accordato il diritto di trasferire all'Istituto Nazionale delle assicurazioni il proprio portafoglio, alle condizioni dalla legge stessa indicate.

Che la Società "La Cattolica", in osservanza della nuova legge ha avviato trattative per la cessione del proprio portafoglio; che tali trattative sono state condotte a buon fine in Roma e concretate nel presente compromesso, il quale sarà tradotto in contratto definitivo dopo la necessaria ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai sensi degli articoli 8 e 28 della legge 4 aprile 1912.

Drf

Art. 1°

La Società "La Cattolica" col presente compromesso si impegna di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni col presente compromesso accetta, salvo l'approvazione del suo Consiglio di Amministrazione, il totale delle polizze di assicurazione sulla durata del



la vita umana, emesse in Italia dalla Società e in vigore al 31 dicembre 1912, nonché quelle emesse in cessione da altre Compagnie in virtù dei contratti di riassicurazioni, nonché i contratti stabili della Società stipulati a norma dell'art. 1789 del Codice Civile.

Art. 2°

La Società verserà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nei modi e termini di cui nei successivi articoli l'importo corrispondente alle riserve matematiche dei contratti ceduti calcolate col metodo dei premi futuri sulla base della tavola II^{ma} per le assicurazioni in caso di morte e della tavola No. 3 per le assicurazioni in caso di vita e sulla base del tasso del 3 $\frac{1}{2}$ %, con le concessioni relative alla manutenzione dei premi e secondo il conforme procedimento di calcolo indicato nella dichiarazione presentata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in adempimento dell'art. 27 della legge 4 aprile 1912.

Dall'ammontare delle riserve sopra indicate si detraerà una somma pari al 4 $\frac{1}{2}$ % della differenza fra i capitali assicurati, dedotte le riassicurazioni e le assicurazioni temporanee a capitale decrescente, e l'ammontare delle riserve matematiche calcolate al 31 dicembre 1912. Tale detrazione è dall'Istituto Nazionale consentita per compensare la Compagnia cedente delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate stante la giovane età del portafoglio ceduto e per la rimanente parte

in compenso del valore netto dei caricamenti che gravano i premi dei contratti ceduti dalla Compagnia all'Istituto Nazionale.

A partire dal 1° gennaio 1913 l'amministrazione del portafoglio della Compagnia "La Cattolica" deve considerarsi come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni dichiarandocene la Società sopra indicata contabile sino al giorno della consegna dei libri, dell'archivio e di tutto quanto altro concerne gli affari stipulati dalla Compagnia.

Art. 3°

In conseguenza della presente cessione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimarrà sostituito alla Società cedente in tutti i suoi rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti, e il medesimo Istituto si impegna, non appena il presente compromesso sarà tradotto in contratto definitivo di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della Società e che si è sostituito alla stessa in tutti i futuri rapporti in relazione alle polizze.

Doj

Le Istituto Nazionale mi è fatto obbligo dall'articolo 28 della legge 4 aprile 1912 n° 305 di accettare la cessione dei portafogli costituiti nel regno da imprese di assicurazioni nazionali o straniere e liberare la Società cedente da ogni azione che potrebbe contro di essa essere promossa dagli assicurati in conseguenza della legge sopra indicata dalla quale trae origine la presente



essione?

Art. 4^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta di sostituire
si alla Impresa cedente nei suoi rapporti di credito verso gli
assicurati per prestiti concessi nelle polizze.

L'Istituto per effetto della sostituzione sopra indicata si
obbliga di rimborsare all'Impresa cedente all'atto del regola-
mento dei rapporti di debito e credito risultanti dal contratto de-
finitivo; l'ammontare dei prestiti che sarà per risultare dall'eva-
me delle polizze e dai registri dell'Impresa cedente.

Art. 5^o

La data di consegna degli atti, libri, corrispondenza con gli
assicurati, in relazione alle polizze del portafoglio ceduto
all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà fissata e determi-
nata nel contratto definitivo.

Art. 6^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in corrispon-
denza della somma da versarsi dalla Società per il portafoglio ceduto,
i titoli depositati dalla Società presso la Cassa Depositi e Pre-
stiti in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 145 del Co-
dice di Commercio, convenendosi fra le parti sul presente
compromesso che la restituzione dei titoli così consegnati dovrà



avere fatta ai corsi della Borsa di Roma al 2 gennaio 1912.

L'Esibito a norma dell'art. 19 del regolamento in applicazione della legge n. 305 suotta anche in corrispettivo della somma da versarsi dalla Società cedente le proprietà immobiliari appresso indicate ai prezzi qui convenuti;

Palazzo Pucci in Firenze per L. 265.391, 16;

Palazzo Panciatichi in Firenze, gravato di usufrutto a favore della Signora D'Aragona Marchese Marianna fu Ferdinando vedova Pochucci; per L. 633.504, 24;

Palazzo San Bernardo in Genova per L. 124.912, 42;

Palazzo Pralupis in Verona per L. 225.000.

Art. 7°

Tutte le provvigioni, ed eventuali diritti e commissioni per qualsiasi ragione spettanti ad agenti, procuratori e rappresentanti ed impiegati della Cattolica e relativi a carico della Società cedente e saranno liquidate a cura e spesa della Società stessa non essendo del tutto esonerato l'Esibito Nazionale delle Assicurazioni.

dog

Art. 8°

L'Esibito Nazionale delle Assicurazioni promette di assumere nel proprio personale gli impiegati amministrativi e contabili che si trovano al servizio della Compagnia La Cattolica e vice compatibilmente ai bisogni dell'Esibito Nazionale



e salvo sempre il giudizio di convenienza e di idoneità spettante al suo Consiglio di Amministrazione. In nessun caso però incomberà all'Istituto alcuna responsabilità per l'eventuale licenziamento del personale sopra indicato, postteriormente alla data della sessione.

Il presente compromesso viene sottoscritto dalle parti sopra menzionate e sarà tradotto in contratto definitivo dopo che esso sarà stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Tutte le spese e tasse di registro e bollo inerenti alla presente sessione sono a carico dell'Istituto.

Terminata la lettura, il Consigliere Beneduce espone qualche considerazione sui principali articoli della convenzione. Avverte che nella massa dei titoli che ci saranno consegnati a copertura delle nuove matematiche, oltre 320 mila obbligazioni ferroviarie per le quali l'Istituto deve fare assegnamenti sul rimborso alla pari, sono comprese cartelle di rendita consolidata Italiana per L. 224.000; e il rimanente è costituito da buoni quinquennali del Tesoro, e cartelle fondiarie del Monte dei Paschi e della Cassa di risparmio di Verona.

Quanto agli stabili che ci verranno trasferiti, avverte che i prezzi convenuti per ciascuno di essi, secondo le informa-

sioni pervenute sia dai rispettivi Uffici tecnici di Finanza, sia da persone tecniche di nostra fiducia, sono quasi tutte inferiori al valore effettivo.

Il calcolo del valore attuale dei caricamenti che gravano i premi futuri conduce ad un risultato presuntivo che ambedue, per se solo, assai poco rassicurante perche' i premi di tariffa sono molto bassi. - Sul complesso del portafoglio - che ammonta a circa 45 milioni, il profitto retribuito dai caricamenti puo' valutarsi in L. 1.494.900, e siccome il corrispettivo di cessione accordato alla Societa', nella solita misura, e di L. 1.485.000, la gestione del portafoglio non lascia quasi alcun margine esplicito di utile netto. - Ma il professore Beneduce osserva che coniene tenersi conto della ottima composizione del portafoglio, il quale deriva tutto da rischi ben selezionati, e da la certezza di uno scarto di mortalita' assai favorevole per l'Istituto. - Infatti la "Cattedra" operava in un ambiente speciale; gli assicurati presso questa Societa' erano quasi esclusivamente appartenenti al clero, per il quale, come e' noto, la statistica accerta una durata media della vita di parecchi anni superiore a quella del resto della popolazione. - Poiche' le tariffe base con le quali la Societa' operava trovavano compenso nella qualita' dei rischi assunti, che sono meno onerosi che per ogni altra compagnia di assicurazione. Il professore Beneduce ritiene, secondo un calcolo presuntivo da lui fatto, che questo beneficio di mortalita' possa ragguagliarsi ad una cifra non inferiore a 200 mila lire. Egli osserva, final-

Doj



mente, che l'acquisto di questo portafoglio appartenga alle Istituzioni Nazionali un certo numero di assicurati e di assicurandi che senza di cui gli sarebbe assai probabilmente mancato.

Il Consiglio, preso atto delle informazioni del relatore, ed astenendosi dalla votazione, per la loro parte di negozianti, il Vice Presidente Magaldi ed i Consiglieri Annacario e Beneduce, approva a voti unanimi la cessione del portafoglio della Società La Cattolica di Vuona ed autorizza la stipulazione del contratto definitivo.

Ha nuovamente la parola il Consigliere Beneduce per riferire sulla cessione del portafoglio della Società "L'Industriale". Egli dà lettura della convenzione che qui di seguito si trascrive:

Convenzione

per la cessione del portafoglio della Compagnia Anonima di Assicurazioni "L'Industriale" rappresentata dai Signori Cav. dott. Giuseppe Di Stefano, Presidente, e Cav. Ignazio Mansucci Vecchi, Consigliere pro tempore da Direttore, all'uopo autorizzati dal Consiglio di Amministrazione

a favore

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentate dai Signori Comm. Vincenzo Magaldi Vice-Presidente del Consiglio



di Amministrazione, dall' avv. comm. Prospero Anacleto e prof. Alberto Beneduce Consiglieri di Amministrazione all'uso autorizzati.

Si premette:

Che la legge 4 aprile 1912 N. 305 accando alle Istituzioni in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana nel Regno d'Italia, ha concesso un periodo transitorio decennale per le imprese esistenti che, previa autorizzazione governativa, volevano ancora continuare le loro operazioni; e alle imprese che non preferissero di valersi del periodo transitorio ha accordato il diritto di trasferire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il proprio portafoglio, alle condizioni dalla legge stessa indicate.

Che la Società "Le Industriali", in osservanza della nuova legge ha avviato trattative per la cessione del proprio portafoglio: che tali trattative sono state condotte a buon fine in Roma e concretate nel presente compromesso, il quale sarà tra detto in contratto definitivo dopo la necessaria ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai sensi degli articoli 8 e 28 della legge 4 aprile 1912.

Rof

Art. 1°

La Società "Le Industriali" col presente compromesso si impegna di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni



e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni col presente come
promesso accetta salvo l'approvazione del suo Consiglio di am-
ministrazione il totale delle polizze di assicurazioni sulla
durata della vita umana, emesse in Italia dalla Società e in
vigore al 31 dicembre 1912. Lo stato del portafoglio, oggetto
della cessione, risulta dall'allegato alla presente convenzione,
controfirmato dalle due parti.

Art. 2.

La Società verserà all'Istituto Nazionale delle Assicu-
razioni nei modi e termini di cui nei successivi articoli l'im-
porto corrispondente alle riserve matematiche dei contratti cen-
sati calcolate col metodo dei premi puri sulla base della
tabola S. N. (tabola di mortalità della popolazione italiana
1901) per le assicurazioni in caso di morte e della tabola P. F.
per le assicurazioni in caso di vita e sulla base del tasso del
 $3\frac{1}{2}\%$, secondo il consueto procedimento di calcolo indicato nella
dichiarazione presentata al Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio in adempimento dell'art. 24 della legge 4 aprile 1912.

Dall'ammontare delle riserve sopra indicate si dedurrà una
somma pari a L. 15.000. Tale detrazione è dall'Istituto Nazionale
consentita per compensare la Compagnia cedente delle spese di
acquisizione non ancora ammortizzate durante la gestione dei
portafogli ceduti e per la rimanente parte in compensazione del
valore netto dei caricamenti che gravano i premi sui contratti.

cedute dalla Compagnia allo Istituto Nazionale.

A partire dal 1° gennaio 1913 l'amministrazione del portafoglio della Compagnia "Le Industriali" deve considerarsi come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni dichiarandosi la Società sopra indicata contabile fino al giorno della consegna dei libri, dell'archivio e di tutto quanto altro concerne gli affari stipulati dalla Compagnia.

Art. 3°

In conseguenza della presente cessione, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni rimarrà sostituito alla Società cedente in tutti i suoi rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti, e il medesimo Istituto si impegna non appena il presente compromesso sarà ridotto in contratto definitivo e quest'ultimo sarà approvato dal suo Consiglio di Amministrazione, di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della Società e che si è sostituito alla stessa in tutti i futuri rapporti in relazione alle polise.

Prof

Art. 4°

Le Assicurazioni Nazionali accetta di sostituirsi alla Compagnia cedente nei suoi rapporti con le Compagnie riassicuratrici, alle quali l'Istituto continuerà a versare le quote parti di premio corrispondenti alle somme riassicurate, con deduzione delle percentuali di spese di incasso e di gestione pattuite dalla

Industriale alle proprie Compagnie assicuratrici.

Art. 5^o

La data di consegna degli atti, libri, corrispondenze con gli assicurati, ecc. relativamente alle polizze del portafoglio ceduto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà fissata e determinata nel contratto definitivo.

Art. 6^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in corrispettivo della somma da versarsi dalla Società per il portafoglio ceduto, i titoli dello Stato e garantiti dallo Stato depositati dalla Società presso la Cassa Depositi e Prestiti in adempimento dell'obbligo prescritto dall'Art. 145 del Codice di Commercio, convenendosi fra le parti nel presente compromesso che la valutazione dei titoli così consegnati dovrà essere fatta ai corsi della Borsa di Roma al 2 gennaio 1912. L'ecedenza sarà della Società corrisposta in specie.

Art. 7^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni promette di accordare la preferenza, nell'assunzione del proprio personale, agli impiegati amministrativi e contabili che si trovano al servizio della Compagnia "L'Industriale" e vice

compatibilmente ai bisogni dell'Istituto Nazionale e salvo sempre il giudizio di convenienza e di idoneità spettanti al suo Consiglio di Amministrazione. Per l'adempimento della superiore pattuzione e della promessa preferenza, i Signori Onorabile Di Stefano e Musumeci Vecchi, in rappresentanza de "L'Industriale", dichiarano che gli impiegati della Società, alla data della cessione del portafoglio sono i Signori: Avv. Giuseppe Napolitano primo Ispettore e poscia segretario della Direzione, rag. Adolfo Capponi, ragioniere capo, Alberto Gonsalvo ragioniere aggiunto e Claudio Ciaccarelli, dattilografo. In tutte e singole le parti non incomberà all'Istituto alcuna responsabilità per l'eventuale licenziamento del personale sopra indicato, posteriormente alla data della cessione.

Il presente compromesso viene sottoscritto dalle parti sopra menzionate e sarà tradotto in contratto definitivo dopo che esso sarà stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Arj

Terminata la lettura, il Consigliere Beneduce avverte che questa cessione, per quanto non possa a rigore considerarsi come una operazione onerosa, per l'Istituto Nazionale, non offre certo un margine apprezzabile di guadagno. Si tratta di un portafoglio assai giovane, costituito dal

1904 in pari di sole 400 mila lire di capitale assicurato, al quale corrispondono circa 100 mila lire di riserve. Il capitale della Società era di 100 mila lire, interamente perdute. La convenzione può essere dunque considerata come un atto di tutela della provvidenza, nello interesse di oltre settecento assicurati. Ed è per questa considerazione che i negozianti hanno creduto di poter consentire il compenso di cessione domandato, in L. 15 mila, superiore a quello di L. 8 mila circa che si sarebbe dovuto dare, calcolandolo nella solita misura del $4 \frac{1}{2}$ per cento della differenza fra il capitale assicurato e le riserve.

Il Consiglio, tenuto presenti le conclusioni del relatore, ed astenendosi dalla votazione, per la loro qualità di negozianti della cessione, il Vice Presidente Magalchi e i Consiglieri Anacleto e Benedetto, approvano a voti unanimi la convenzione per l'acquisto del portafoglio della Società "L'Industria" ed autorizza la stipulazione del contratto definitivo.

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Amey

Il Direttore Generale

Accij

Il Consigliere Segretario

G. Kopminj estensore.